

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14368 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 05/06/2018

**ORDINANZA**

sul ricorso 20029-2014 proposto da:

MARINELLO LUCA, elettivamente domiciliato in VERONA,  
VIA F. EMILEI 30, presso lo studio dell'avvocato LUCIA  
FIORINI, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

**contro**

COMUNE VERONA in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA  
FARNESINA 155, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA  
ZHARA BUDA, <sup>che lo</sup> rappresentate e difeso <sup>con</sup> dagli avvocati  
FULVIA SQUADRONI, GIOVANNI ROBERTO CAINERI;

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio  
dell'avvocato SANTE RICCI, ~~che lo~~ rappresenta <sup>lo</sup> e difende ~~lo~~

2018

930

SK

unitamente dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE  
PARENTE;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1208/2014 del TRIBUNALE di  
VERONA, depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 05/03/2018 dal Consigliere GUIDO  
FEDERICO.

### Esposizione del fatto

Luca Marinello propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1208/2014 che, decidendo sul ricorso in opposizione a cartella di pagamento, rigettava la domanda dell'attore, ritenendo infondata l'eccezione di inesistenza della notifica, e condannava lo stesso al pagamento della sanzione e alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Verona e di Equitalia Nord s.p.a.

Il Comune di Verona ed Equitalia Nord s.p.a. resistono con controricorso.

### Considerato in diritto

Con il *primo motivo* il ricorrente lamenta l'erronea e falsa applicazione degli artt. 26 d.p.r. 602/1973 e 156-157 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto valida la notificazione della cartella esattoriale eseguita dall'agente della riscossione per mezzo del servizio postale.

Il motivo è privo di fondamento.

Invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o *l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.*" (Cass. 16949/2014).

Il Tribunale ha pertanto fatto una corretta applicazione della norma in questione.

Con *il secondo motivo* il ricorrente denuncia l'erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 7 della l. 212/2000 poiché il Tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile al caso di specie lo Statuto dei contribuenti ed ha altresì ritenuto irrilevanti le eccezioni proposte.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che la legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica, in ragione di quanto stabilito nell'art. 17 ed in relazione all'ambito di applicazione dell'intero testo, all'azione dei concessionari finalizzata all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi, e non quando i concessionari medesimi operino per la riscossione delle sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada, in quanto, in tale situazione, le norme dell'ordinamento tributario sono applicabili solo se espressamente richiamate e nei limiti di tale richiamo (Cass. 19377/2011).

Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto che le eccezioni inerenti la mancata sottoscrizione della cartella, la non riferibilità della stessa, la mancanza della data e della relata e la mancata indicazione del soggetto emanante fossero infondate, perché il ricorrente è stato comunque in grado di esercitare il diritto di difesa.

Invero, questa Corte ha già evidenziato che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. , mentre non determina il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi "medio tempore", del potere sostanziale di accertamento in capo all'Amministrazione finanziaria (Cass. n.17198/2017).

Con *il terzo motivo di ricorso* si lamenta l'erronea o falsa applicazione degli artt. 202 e 203 c.d.s. e 23 l. 689/1981, per avere il Tribunale ritenuto che il pagamento del minimo edittale, effettuato oltre il termine di 60 giorni, non avesse estinto la sanzione.

Il motivo è destituito di fondamento.

L'art. 202 c.d.s. consente la possibilità al trasgressore di pagare entro il termine di sessanta giorni dalla commissione dell'infrazione una somma pari al minimo edittale.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, in particolare, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione; pertanto, ove l'adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell'art. 203, comma 3, dello stesso codice, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale (Cass. 20084/2010; Cass. Ss. Uu. 20544/2008).

Con *il quarto motivo di ricorso* si censura la violazione degli artt. 16 e 27 l. 689/1981, per non aver il Tribunale rilevato che il pagamento delle spese del procedimento amministrativo era già stato effettuato, nonché per la indebita applicazione della maggiorazione del 10% ex art. 27 l. 689/1981.

La prima censura è inammissibile per novità della questione e violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Non risulta infatti che l'odierno ricorrente abbia già fatto valere innanzi al giudice di merito l'avvenuto pagamento delle spese del procedimento; in ogni caso la circostanza dell'avvenuto pagamento e dunque di duplicazione dell'importo non risulta dal contenuto del ricorso.

Pure la seconda censura, relativa alla illegittima applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 l.689/1981 non risulta ritualmente sollevata nel giudizio di merito.

Essa è, in ogni caso, nel merito, infondata.

In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), infatti, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva ( in tal senso Corte Cost. 14.7.1999 n.308), che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass. 1884/2016).

Ed invero, soltanto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa *effettuato tempestivamente* esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, cod. strada e della sanzione aggiuntiva ex art. 27 l.689/1981, mentre nel caso di specie, come già rilevato, detto pagamento ridotto è avvenuto tardivamente.

Con *il quinto motivo* il ricorrente lamenta l'erronea o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 2 e 4 D.M. 55/2014 per aver il Tribunale disposto una liquidazione delle spese processuali eccessiva.

In particolare, il ricorrente deduce di aver proposto in via conciliativa alle controparti il pagamento di una somma sostanzialmente corrispondente al valore della domanda, che non era stata peraltro accettata: secondo la prospettazione del ricorrente, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto condannare le odierne resistenti al pagamento delle spese processuali maturate per l'attività successiva.

Il Tribunale, inoltre, in violazione dell'art. 4 Dm 55/2014 avrebbe riconosciuto alle controparti un compenso superiore ai valori medi

previsti dai parametri forensi, omettendo di tener conto delle circostanze concrete della controversia.

Il ricorrente lamenta, infine, la violazione dell'art. 2 Dm 55/2014, in relazione alla liquidazione di spese non documentate e comunque eccessive.

Il motivo, che si articola in una pluralità di distinte censure, non ha pregio.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 91 cpc, si osserva che la proposta conciliativa del ricorrente non risultava comprendere alcun rimborso delle spese di lite sostenute fino a quella data dalle controparti; tale mancato riconoscimento integra idoneo motivo di non accettazione della proposta, considerata l'incidenza delle spese legali suddette, causalmente imputabili all'odierno ricorrente, cui era riconducibile l'iniziativa del giudizio di opposizione, sul modesto valore della controversia.

Del pari infondata, la seconda censura.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, infatti, fermo restando che la determinazione da parte del giudice di merito del compenso è sindacabile unicamente ove venga dedotta la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, peraltro a loro volta derogabili con apposita motivazione (2386/2017).

Si osserva inoltre, con riferimento alla determinazione delle spese di lite, che il giudice di merito deve tenere conto non soltanto del valore della controversia, che costituisce il criterio di individuazione dello scaglione corrispondente, ma pure della natura e complessità della controversia e del numero delle questioni trattate e che ciò che rileva è unicamente il fatto che la liquidazione, come nel caso di specie, sia contenuta entro i

limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall'art. 1, comma 7, del menzionato decreto (Cass. 18167/2015).

Infondata pure la violazione dell'art. 2 Dm 55/2014.

Da un lato, risulta corretto il riconoscimento delle spese forfettarie in favore di Equitalia in misura del 15% , mentre, avuto riguardo alle spese liquidate al Comune di Verona, la somma di 105,00 euro, appare comprensivo, oltre che delle spese generali, di ulteriori spese vive, che il giudice di merito ha ritenuto di desumere dall'esame degli atti processuali, il cui effettivo esborso, avuto riguardo al necessario onere di specificità del ricorso, non risulta specificamente contestato dal ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto e le spese del presente giudizio, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida in complessivi 700,00 €, di cui 200,00 euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, in favore di ciascuna parte.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2018

Il Presidente